
AREA COORDINAMENTO

Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

Prot. N. ACIU.2015.434
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 05.10.2015

- All' **Organismo pagatore AGEA**
SEDE
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna
- All' **A.P.PAG.**
Via Trener, 3
38014 Trento
- All' **A.R.C.E.A.**
Via E. Molè
88100 Catanzaro
- All' **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10100 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via S. Donato, 42/1
50127 Firenze
- All' **A.V.E.P.A.**
Via N. Tommaseo, 67
35131 Padova
- All' **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
Dir. Centrale Progr.ne Integrata
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
- All' **O.P.P.A.B.**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano

All' **Ente Nazionale Risi**
Piazza Pio XI, 1
20123 Milano

E p.c. Al **Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e forestali**
Dipartimento delle Politiche europee
ed internazionali e dello Sviluppo
Rurale
Segreteria Tecnica
Via XX Settembre, 20
00186 Roma

Al **Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma

Al **Ministero della Salute**
Segretariato Generale
Direzione generale della sanità
animale e del farmaco veterinario
Direzione generale della sicurezza
degli alimenti e della nutrizione
Piazza G. Marconi, 25
00144 Roma

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse
agroalimentari
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al **CAA – Coldiretti s.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **CAA – Confagricoltura s.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **CAA – CIA s.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA – Copagri s.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA

Oggetto: Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità.
Anno 2015

A) PREMESSA

Regolamentazione comunitaria

La normativa unionale relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

I regolamenti precedentemente in vigore sono abrogati:

- il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013;

- i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati dal regolamento (UE) n. 640/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il regolamento (CE) n. 1122/2009, in termini di impegni assunti all'atto della presentazione delle domande, si continua ad applicare al sistema di controllo e di definizione delle sanzioni amministrative inerenti gli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino).

Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce:

- l'introduzione del requisito transitorio di mantenimento dei pascoli permanenti, per gli anni 2015 e 2016, in continuità con gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009;
- dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità;

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:

- norme sul preavviso;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall'art. 29 (Agricoltura biologica), dall'art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'art. 33 (Benessere degli animali) e dall'art. 34 (Servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole. Tuttavia, controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all’anno successivo alla riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Nel caso dei pagamenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall’articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l’importo assoggettato all’applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell’importo erogato.

Recepimento nazionale e regionale

In tale contesto normativo unionale, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all’articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l’Agea è responsabile dell’attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014.

L’elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 gennaio 2015, protocollato con il n. 180/2015 (nel seguito DM 180/2015) e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 14 alla G.U. n. 69 del 24 marzo 2015, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

In relazione alla condizionalità, il DM 180/2015 contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l’elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l’ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
- b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all’anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell’articolo 10 del DM 180/2015;
- c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità;
- d) Allegato 8, recante le modalità di applicazione della Norma 8 di BCAA, relativa al mantenimento per il 2015 e 2016 dei pascoli permanenti, ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Il DM 180/2015, articoli 12 e 22, prevede che l’AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. L’AGEA invia alle Regioni e Province Autonome la bozza della presente circolare, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione e pubblica la circolare nella sua versione definitiva entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale di Condizionalità, valido per il 2015.

Con la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;
- b) la verifica, da parte dell’autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all’agricoltore;

- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Gli agricoltori, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all'articolo 22 del DM 180/2015.

La presente circolare dovrà essere recepita dagli Organismi Pagatori con proprio provvedimento, all'interno del quale saranno specificati gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i Criteri e le Norme recepite integralmente a livello delle Regioni e Province Autonome con le deroghe eventualmente adottate in relazione a quanto previsto dal DM 180/2015.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dettagliati con la presente circolare:

- **portata** di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- **gravità** di un'inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienza agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal DM 180/2015.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito *web* dell'Agea all'URL:

<http://www.agea.gov.it>

nonché nel portale SIAN all'URL:

<http://www.sian.it>

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione alla presente presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.

B) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il documento si compone dei seguenti capitoli:

- 1. Glossario;**
- 2. Settori di condizionalità;**
- 3. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;**
- 4. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.**

I seguenti allegati completano la definizione del sistema di controllo della condizionalità:

- 1. Criteri di rischio**
- 2. Procedura per il calcolo dell'aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell'ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni**
- 3. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità**
- 4. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP**
- 5. Schema di classificazione delle aziende zootecniche**
- 6. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 4)**
- 7. Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE-**
- 8. Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari;**
- 9. Tabella di concordanza tra Criteri e Norme ed impegni di condizionalità della passata programmazione.**

1. Glossario

Qui di seguito sono definiti i termini relativi all'applicazione della condizionalità.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

- a. **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del DM 180/2015;
- b. **Norma:** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM 180/2015, e gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento, descritti nell'Allegato 8 del DM 180/2015;
- c. **Condizionalità:** i CGO e le BCAA di cui alle lettere a) e b);
- d. **Settore di condizionalità:** insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare riferito a:
 - i. Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del Terreno;
 - ii. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
 - iii. Benessere degli animali;
 - iv. Mantenimento dei pascoli permanenti.
- e. **Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- f. **Beneficiario:** il soggetto che:
 - i. richiede gli aiuti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - ii. richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
 - iii. ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino);
- g. **Azienda:** l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario definito alla lettera f), situate all'interno del territorio nazionale;
- h. **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- i. **Inadempienza:** l'inosservanza di uno o più requisiti relativi alla Condizionalità. I termini: Infrazione, Violazione e Non conformità si considerano sinonimi;
- j. **Portata dell'infrazione:** determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- k. **Gravità dell'infrazione:** che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- l. **Durata di una infrazione:** dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- m. **Pagamento ammesso:** contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

- n. **Superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;
- o. **Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
- p. **Attività agricola:** una delle seguenti attività:
- i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 - ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 ;
 - iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- q. **Cessione:** qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
- r. **Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- s. **Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- t. **Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente:** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- u. **Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
- v. **Allerta tempestiva:** la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
- w. **Inadempienza di importanza minore:** infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DM 180/2015, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;

- x. **Azione correttiva:** azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza;
- y. **Sanzione amministrativa:** ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- z. **Impegno di ripristino:** intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza.
- aa. **Reiterazione:** di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Si ha reiterazione anche nel caso in cui l'inadempienza sia stata accertata in un Atto o Standard corrispondente nella passata programmazione (Vedi Allegato 9 – Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020);
- bb. **Negligenza:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
- cc. **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
- siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.
- dd. **Intenzionalità estrema:** in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario;
- ee. **Asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;
- ff. **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- gg. **Capi conformi:** in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7, 8) il n° di Capi conformi è uguale al n° di Capi Totali presenti in azienda al momento del controllo meno il n° di Capi non conformi. Nel caso in cui il controllo avvenga su un campione dei capi presenti, il numero dei capi selezionati nel campione di controllo equivale al numero dei Capi Totali e il numero dei capi conformi è uguale al n° di capi selezionati per il controllo meno il n° di capi non conformi. In caso di presenza di non conformità, questo rapporto è esteso all'intera consistenza dell'allevamento (per ottenere il numero di capi non conformi presenti in allevamento) oppure il controllo è esteso a tutti i capi presenti in allevamento;

hh. **Fasce tampone:** per quanto attiene all'applicazione della BCAA 1, si hanno le seguenti definizioni:

- **Fascia inerbita:** fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che esse dilagino nei terreni circostanti più bassi.

2. Settori di condizionalità

Il regolamento (UE) n. 1306/2013, all'Allegato II, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori.

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

I Settori di condizionalità, rispetto ai quali calcolare le riduzioni, sono quelli definiti dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed elencati all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 809/2014:

1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

- Tema Acque
- Tema Suolo e stock di carbonio
- Tema Biodiversità
- Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- Tema Sicurezza alimentare
- Tema Identificazione e registrazione degli animali
- Tema Malattie degli animali
- Tema Prodotti fitosanitari

3 Igiene e benessere degli animali

- Tema Benessere degli animali

4 Mantenimento dei pascoli permanenti

Il prospetto che segue riporta l'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e definisce i legami con i requisiti della passata programmazione.

Definisce inoltre le condizioni di applicabilità, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Regioni e Province autonome.

Alla tabella dell'Allegato II è aggiunto il quarto Settore di condizionalità rappresentato dal Mantenimento dei pascoli permanenti.

| Settore | Tema principale | Criteri e norme | | | Vecchia programmazione | Condizioni di applicabilità (DM 180/2015) | |
|--|---------------------------|-----------------|--|----------------|------------------------|---|--|
| Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno | Acque | CGO 1 | Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) | Articoli 4 e 5 | Atto A4 | Almeno una particella aziendale (anche non agricola) in ZVN | |
| | | BCAA 1 | Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua | | | Standard 5.2 | Superfici art. 3 (5) lett. d) |
| | | BCAA 2 | Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione | | | Standard 5.1 | Superfici art. 3 (5) lett. d) |
| | | BCAA 3 | Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola | | | Standard 5.3 (Atto A2) | Superfici art. 3 (5) lett. d) Tutte le aziende agricole, anche senza terra |
| | Suolo e stock di carbonio | BCAA 4 | Copertura minima del suolo <ul style="list-style-type: none"> - Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno - Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.) | | | Standard 1.2 | - Impegno a) Superfici art. 3 (5) lett. b) - Impegno b) Superfici art. 3 (5) lett. d) meno lettera b) |
| | | BCAA 5 | Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione <ul style="list-style-type: none"> - Impegno a) solchi acquai temporanei - Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati - Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale | | | Standard 1.1 | - Impegno a) Superfici art. 3 (5) lett. a) - Impegni b) e c) Superfici art. 3 (5) lett. d) |
| | | BCAA 6 | Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante | | | Standard 2.1 | Superfici art. 3 (5) lett. a) |

| Settore | Tema principale | Criteri e norme | | | Vecchia programmazione | Condizioni di applicabilità (DM 180/2015) |
|--|---|-----------------|---|--|------------------------|---|
| | Biodiversità | CGO 2 | Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi. | Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 | Atto A1 | Superfici art. 3 (5) lett. d) e superfici forestali di cui alla lettera e) L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli |
| | | CGO 3 | Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) | Articolo 6, paragrafi 1 e 2 | Atto A5 | Superfici art. 3 (5) lett. d) e superfici forestali di cui alla lettera e) appartenenti ai SIC/ZSC |
| Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno | Livello minimo di mantenimento o dei paesaggi | BCAA 7 | Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive | | Standard 4.4 | Superfici art. 3 (5) lett. d) |
| Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante | Sicurezza alimentare | CGO 4 | Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) | Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20 | Atto B11 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità |
| | | CGO 5 | Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) | Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7 | Atto B10 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento |

| Settore | Tema principale | Criteri e norme | | | Vecchia programmazione | Condizioni di applicabilità (DM 180/2015) |
|--|---|-----------------|--|------------------------------------|------------------------|--|
| | Identificazione e registrazione degli animali | CGO 6 | Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell 8.8.2008, pag. 31) | Articoli 3, 4 e 5 | Atto A6 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo |
| | | CGO 7 | Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1) | Articoli 4 e 7 | Atto A7 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino |
| | | CGO 8 | Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) | Articoli 3, 4 e 5 | Atto A8 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino |
| Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante | Malattie degli animali | CGO 9 | Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) | Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 | Atto B12 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino, bufalino, ovino o caprino |
| | Prodotti fitosanitari | CGO 10 | Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) | Articolo 55, prima e seconda frase | Atto B9 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità |
| Benessere degli animali | Benessere degli animali | CGO 11 | Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) | Articoli 3 e 4 | Atto C16 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino |

| Settore | Tema principale | Criteri e norme | | | Vecchia programmazione | Condizioni di applicabilità (DM 180/2015) |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------|--|
| | | CGO 12 | Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) | Articolo 3 e articolo 4 | Atto C17 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo |
| | | CGO 13 | Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) | Articolo 4 | Atto C18 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento |
| Mantenimento dei pascoli permanenti | | BCAA 8 | Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 93 (3) Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 37 Allegato 8 del DM 180/2015 | | Non presente | Superfici art. 3 (5) lett. c) |

3. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Nel presente capitolo, per ogni Criterio o Norma, relativi ai Settori di condizionalità, applicabili per la campagna controlli 2015, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione.

Per quanto attiene a quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dall'articolo 39 (1) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Sono anche indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali si attiva l'allerta tempestiva e sono previste le azioni correttive, come previsto dall'articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma.
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
 - Art. 74, lett. pp), definizione di “zone vulnerabili”:
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - Art. 92, designazione di “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del citato Decreto ministeriale 7 aprile 2006.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. **Allegato 5**).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis.

| CLASSE | Azoto al campo prodotto (Kg/anno) | Obblighi amministrativi |
|--------|--|---|
| 1 | Minore o uguale a 1000 | esonero dalla comunicazione e dal PUA (art. 29 comma 7) |
| 2 | Da 1001 a 3000 | comunicazione semplificata (All. V parte C) Esonero dal PUA |
| 3 | Da 3001 a 6000 | Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B) |
| 4 | Maggiore di 6000 | Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A) |
| 5 | Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis | Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A) |
| | Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA | Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo |

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
 - a. stato di manutenzione;
 - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 26 (5) del Decreto 7 aprile 2006

5. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN.

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN, la verifica del rispetto del

massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione il massimale dei 170 kg/ha/anno per i terreni in ZVN e il massimale di 340 kg/ha/anno per i terreni in Zone Ordinarie.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei di materiali palabili (si applicano all’insieme delle superfici a disposizione dell’azienda comprese nelle ZVN)

6. rispetto dei divieti spaziali contenuti negli artt. 22 e 23 del DM 7 aprile 2006, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
 - a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d’acqua, acque marine e lacuali;
 - b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - c. terreni in pendenza;
 - d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - e. boschi;
 - f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d’acqua;
 - g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato):
 - a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;
 - b. altre restrizioni dovute all’utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

Inadempienza con effetti extra aziendali: si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia **effetti extra aziendali** quando l’inquinamento da nitrati risultante interessi corsi d’acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all’azienda.

Parametri di violazione

Portata dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d’infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l’influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

classi di violazione:

- **livello basso:** si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari;
- **livello medio:** si verifica nei seguenti casi:
 - non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN oppure superiore a 2 ettari, **oppure**
 - presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente **oppure**
 - infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: B3b oppure B4a oppure B4b;
- **livello alto:** si verifica nei seguenti casi:
 - presenza di almeno due dei parametri d’infrazione previsti per il livello medio, **oppure**
 - mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), **oppure**
 - infrazione all’impegno B3a **oppure**
 - presenza di infrazione con effetti extra-aziendali.

| Portata CGO 1 | <i>Nessun'altra infr.</i> | <i>Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha</i> Impegno 6-7 | <i>Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha</i> Impegni 6-7-8 | <i>Cumuli temporanei non gestiti correttamente</i> Impegno 8 | <i>Infrazione impegni stoccaggi:</i> Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b | <i>Infrazione rispetto massimali N al campo</i> Impegno 5 | <i>Infrazione assenza stoccaggi:</i> Impegno 3a |
|---|---------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Nessun'altra infr. | --- | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha Impegno 6-7 | 1 | --- | --- | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha Impegni 6-7-8 | 3 | --- | --- | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 8 | 3 | 3 | 5 | --- | 5 | 5 | 5 |
| Infrazione impegni stoccaggi: Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b | 3 | 3 | 5 | 5 | --- | 5 | 5 |
| Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- | 5 |
| Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- |
| Infrazioni con effetti extra – aziendali Impegno 3 Impegno 4 Impegni 6-7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Gravità dell'infrazione: in presenza di infrazioni, il livello di questo parametro è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

parametri di valutazione:

- *quantità di effluenti prodotte (classificazione come da All. 5).*

classi di violazione:

livello basso: nei seguenti casi:

- *presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure***
- *presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;*

livello medio: nei seguenti casi:

- *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure***
- *presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 **oppure***
- *presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;*

livello alto: nei seguenti casi:

- *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 **oppure**;*
- *presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 **oppure**;*
- *presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.*

GRAVITÀ CGO 1

| Produzione annua Azoto al campo (kg N) | Livello della Portata | | |
|---|-----------------------|----------|----------|
| | Basso | Medio | Alto |
| Classe 1 0 <= X <= 1.000 | 1 | 1 | 3 |
| Classe 2 1.000 < X <= 3.000 | 1 | 3 | 3 |
| Classe 3 3.000 < X <= 6.000 | 3 | 3 | 5 |
| Classe 4 X > 6.000 | 3 | 5 | 5 |
| Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA | 5 | 5 | 5 |

Durata dell'infrazione:

l'incidenza del parametro di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014, tranne il caso in cui sia riscontrata una infrazione con effetti **extra aziendali** dovuta ad uno scorretto stoccaggio o utilizzazione degli effluenti, per cui si applica un livello alto.

Casi particolari

- nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'impegno 3a), per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;

- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1) o del PUA (impegno 2), ove previsti, le infrazioni assumeranno valore alto di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3;
- nel caso di aziende che hanno aderito alla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, nel caso di infrazioni ad uno degli obblighi previsti dalla Deroga stessa, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
- in presenza di Programma d'Azione regionale per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, nel caso di infrazioni alla corretta applicazione dei fertilizzanti azotati, oppure in caso di superamento dei massimali previsti di apporto totale azotato per le singole colture, le infrazioni assumeranno valore medio di portata, gravità e durata, se non diversamente indicato nelle circolari dell'Organismo Pagatore competente;
- nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata.

N.B.: nel caso di presenza di più infrazioni al presente CGO con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di importanza minore per il presente CGO.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

| <u>Infrazione commessa</u> | <u>Impegno di ripristino corrispondente</u> |
|---|--|
| <u>A – Obblighi amministrativi</u> | |
| 1. assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa – impegno 1 | Presentazione della comunicazione prevista |
| 2. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – impegno 2 | Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale |
| <u>B – Obblighi relativi agli stoccaggi</u> | |
| 3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti: | |
| 3.1. assenza del o degli impianti necessari – impegno 3a | Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari |
| 3.2. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire – impegno 3b | Adeguamento della capacità degli impianti |
| 4. stato di funzionalità dell'impianto | |
| 4.1. stato di manutenzione non adeguato – impegno 4a | Manutenzione dell'impianto |
| 4.2. mancata impermeabilità dell'impianto e o presenza di perdite – impegno 4b | Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite |
| <u>D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili impegni 6, 7 o 8</u> | Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile |

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'impegno 3a), per le aziende di classe 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno 2), ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3;
- scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni (impegni 3, 4, 6, 7 o 8);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 5, lettera d) del DM 180/2015.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Ai fini della BCAA 1 la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito "fascia tampone";
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) **Divieto di fertilizzazioni.**

È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006.

L'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1.

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) **Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.**

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

- *Corpi idrici arginati*: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome stabiliscono con propri provvedimenti quanto segue.

Impegno a)

Le Regioni definiscono ed individuano i corsi d'acqua ai quali si applica l'impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione di cui al decreto 7 aprile 2006. In assenza di programmi d'azione, ci si riferisce al piano regionale di tutela delle acque.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri di ampiezza della fascia tampone in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto (ampiezza della fascia tampone pari a zero).

Impegno b)

L'ampiezza della fascia inerbita di cui all'impegno b) della presente Norma potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dall'autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”.

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non sia definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito.

La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico non sia definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione basata sullo stato complessivo del corpo idrico, così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e durante la fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite:

- 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”;
- 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”;
- in caso di stato complessivo “elevato” l’impegno della fascia inerbita è considerato assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere fornita a livello di singola azienda agricola dalle Regioni e Province Autonome agli Organismi Pagatori competenti per territorio ed ad AGEA Coordinamento entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda d'aiuto o pagamento, per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni descritti ai punti a) e b) della presente Norma, fissati dallo stesso DM.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'**impegno b)** sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

Qui di seguito di riassumono gli impegni applicabili:

Impegno a) Operazioni di fertilizzazione

È vietato applicare fertilizzanti di qualsiasi natura sulla fascia tampone, compresi gli effluenti zootecnici palabili o non palabili, salvo i casi stabiliti nei provvedimenti delle Regioni e Province autonome.

Impegno b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa.

Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla.

Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (come ad esempio erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Deroghe

La scelta di applicare le deroghe deve essere espressa dalla Regione e Provincia Autonoma competente all'interno del suo dispositivo di recepimento del DM 180/2015, secondo quanto stabilito dall'articolo 22, commi 1 e 2 del DM 180/2015.

In caso di assenza dell'indicazione delle deroghe ammesse agli impegni del presente requisito, le deroghe si considerano non applicate.

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 5 del DM 180/2015.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno a

- Rispetto del divieto di fertilizzazione della porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone;
- Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone.

Impegno b

- Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita;

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 1.1 assenza della fascia inerbita nei casi previsti;

BCAA 1.2 fascia inerbita non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga;

BCAA 1.3 presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone;

BCAA 1.4 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Per superficie oggetto di infrazione si intende l'intera superficie che risponda alle condizioni di applicabilità delle particelle sulle quali siano riscontrate una o più infrazioni.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.2);

Livello alto

Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1, BCAA1.3 o BCAA1.4).

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.2) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.3 o BCAA1.4) per livelli di portata bassa o media;

Livello alto

Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA1.1) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di importanza minore per la presente Norma.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA1.1) per una superficie delle particelle o parcelle interessate dall'infrazione uguale o maggiore all'80% della SAU aziendale e comunque maggiore di 8 ettari;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 5, lettera d) del DM 180/2015.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede il rispetto degli impegni precedentemente descritti.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
- b. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
- documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

Parametri di violazione

Portata, Gravità e Durata

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso

Documentazione assente, incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari;

Livello medio

Documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU superiore ai tre ettari;

Livello alto

Assenza della documentazione prevista per aziende con SAU superiore ai tre ettari.

Inadempienze di importanza minore

Si considerano di importanza minore esclusivamente le infrazioni commesse da aziende di SAU aziendale inferiore o uguale ai 3 ettari.

Allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

L'azione correttiva consiste nella regolarizzazione della posizione aziendale nei confronti dell'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua.

L'azione correttiva si considera realizzata al momento dell'avvio dell'iter per la regolarizzazione.

Impegni di ripristino

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda dovrà avviare l'iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva.

N.B.:

- nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'inadempienza di importanza minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua (non conformità BCAA2.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 5, lettera d) del DM 180/2015.

Descrizione della Norma e degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM 180/2015, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.

Questi articoli rimandano alla lista delle sostanze pericolose la cui immissione negli scarichi o la cui dispersione in altra maniera sul suolo e nel sottosuolo provocano inquinamento diretto o indiretto delle falde, riportata nell'Allegato 7.

L'applicazione della Norma alle aziende agricole si distingue quindi nella corretta gestione degli scarichi, disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 e nella corretta gestione delle sostanze a livello di ordinaria attività agricola.

Le sostanze di cui alle liste indicate più sopra sono o possono essere contenute in prodotti o mezzi di produzione ordinariamente in uso presso le aziende agricole. L'uso corretto di tali prodotti o mezzi di produzione non genera pericoli di inquinamento, mentre la dispersione incontrollata o lo smaltimento scorretto dei loro residui può causare l'inquinamento delle falde.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
BCAA3.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
BCAA3.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
BCAA3.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

N.B.: Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104). È sottoposta a verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, le aziende devono assicurare che i propri depositi, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere.

Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell'uso di tali sostanze o mezzi di produzione.

Sono valutati i seguenti elementi di verifica, in relazione agli impegni evidenziati più sopra:

Impegni per tutte le aziende (BCAA3.1):

- 1- i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
- 2- gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- 3- i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
- 4- le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
- 5- i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

Impegni aggiuntivi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici (BCAA3.2 e BCAA3.3):

- 6- presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 124 del D. Lgs. 152/2006.

Saranno presi anche in considerazione i:

- 7- risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

N.B.:

1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:
 - a. bacino di contenimento;
 - b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.
2. Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni degli impegni 1, 2, 3, 4 o 5 che interessino direttamente o indirettamente corsi **d'acqua naturali** o artificiali o altre risorse

idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- BCAA3_1. contenitori e distributori di carburanti non a perfetta tenuta;
- BCAA3_2. presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato;
- BCAA3_3. presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati;
- BCAA3_4. contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati;
- BCAA3_5. autorizzazione allo scarico assente, irregolare o non conforme alla situazione aziendale.

Parametri di violazione

In caso di presenza dei codici di infrazione BCAA3_1, 2, 3, 4 o 5

Portata, Gravità e Durata

Gli indici di verifica sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

| Portata, Gravità e Durata | Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 non applicabili | Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 applicabili | | |
|--|---|---|--|--|
| | | Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida Impegno 7 | Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a revoca Impegno 7 | Assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico Impegno 6 |
| Assenza di altre infrazioni | Nessuna infrazione | 3 | 5 | 5 |
| Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, senza perdite Impegno 1 | Inadempienza di importanza minore 1 | 3 | 5 | 5 |
| Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, senza evidenza di dispersione Impegno 2 | Inadempienza di importanza minore 1 | 3 | 5 | 5 |
| Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo Impegno 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto o posto su di un pavimento non impermeabilizzato con evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari Impegno 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati Impegni 3, 4 e 5 | | | | |
| Presenza di infrazioni con effetti extra aziendali Impegno 1, 2, 3, 4 e 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Casi particolari

Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un'infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.

Inadempienze di importanza minore

Si hanno infrazioni di natura minore solo nei seguenti casi:

1. contenitori e distributori dei carburanti **non a perfetta tenuta, senza perdite** (impegno 1);
2. presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, **senza evidenza di dispersione** (impegno 2).

Allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

L'azione correttiva consiste nel ripristino delle condizioni di conformità nei casi previsti di inadempienza di importanza minore.

Impegni di ripristino

L'azienda è tenuta al ripristino della situazione di conformità, secondo quanto stabilito nella tabella che segue:

| Codice non conformità | Infrazione commessa | Impegno di ripristino |
|------------------------------|---|--|
| BCAA3_1 | Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo | Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori in modo che possano garantire una perfetta tenuta |
| BCAA3_2 | Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto e posto su di un pavimento non impermeabilizzato con evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari | Predisporre un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose indicate ed evitarne ogni dispersione |
| BCAA3_3 | Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su | Collocare i depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione, oppure, in alternativa, eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo modalità previste |

| | | |
|---------|---|--|
| | pavimenti non impermeabilizzati | dalla normativa |
| BCAA3_5 | Assenza dell'autorizzazione allo scarico | Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico scaduta o assente |

N.B.:

- nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'inadempienza di importanza minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale:

1. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli;
3. in caso di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

- per l’impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 5, lettera b) del DM 180/2015.
- per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM 180/2015, con l’esclusione delle superfici di cui all’articolo 3, comma 5, lettera b) dello stesso DM.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno;
- b. per tutte le superfici agricole occorre:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;**oppure, in alternativa,**
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.

A norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno.

Impegno b) per l’intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo:

- copertura vegetale,
- oppure, in alternativa,**
- adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Impegno a)

Sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Impegno b)

Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- BCAA4.1 presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno (per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);
- BCAA4.2 presenza della copertura minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, verifica dell'adozione delle tecniche per la protezione del suolo durante la preparazione del terreno per la semina (per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);
- BCAA4.3 rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- BCAA4.1 assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno, per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi;
- BCAA4.2 assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi;
- BCAA4.3 mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato, per tutte le superfici agricole.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

- Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Una infrazione riscontrata;

Livello alto

Più infrazioni riscontrate.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

infrazione a un impegno tra quelli applicabili;

Livello alto

infrazione a due o più impegni tra quelli applicabili o infrazione con effetti extra-aziendali.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

1. l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispettino le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione

Ambito di applicazione

- per l’impegno di cui alla lettera a): Seminativi di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a) del DM 180/2015.
- per l’impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM 180/2015.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall’impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.

A norma dell’articolo 22 comma 3 del DM 180/2015, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede:

- impegno a) la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso dell’elevata acclività o dell’assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
- impegno b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- impegno c) la manutenzione obbligatoria della rete idraulica aziendale e della baulatura.

N.B.: Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

- impegno a): le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, se individuate dalla Regione o Provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione.
- impegno b): sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- impegno c):
 - sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
 - in presenza di drenaggio sotterraneo;

- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. Diventa obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 5:

- BCAA5.1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo;
- BCAA5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per tutte le superfici);
- BCAA5.3: obbligo di manutenzione della rete scolante (per tutte le superfici);
- BCAA5.4: presenza di fenomeni erosivi di cui è considerata l'estensione e la gravità (per tutte le superfici);

Determinazione dell'infrazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

per le superfici a seminativo:

- BCAA5.1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite, (vedi punto successivo);
 - BCAA5.2: presenza di fenomeni erosivi su terreni declivi, in assenza di solchi acquai;
- per tutte le superfici:
- BCAA5.3: presenza di livellamenti non autorizzati;
 - BCAA5.4: assenza della manutenzione della rete idraulica.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale
- e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Una infrazione riscontrata;

Livello alto

Più infrazioni riscontrate.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

presenza di un'infrazione tra BCAA5.2 e BCAA5.4 per livelli medi o bassi di portata;

Livello alto

presenza di entrambe le infrazioni BCAA5.2 e BCAA5.4 oppure di un'infrazione tra BCAA5.2 e BCAA5.4 per livelli alti di portata.

Casi particolari

L'infrazione BCAA5.3 all'impegno b) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo*), è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. sia commessa l'infrazione BCAA5.3 all'impegno b) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo*), per qualsiasi superficie;
2. l'estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.2 e BCAA5.4 sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

- Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 5, lettera a) del DM 180/2015.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, la Norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 6:

- BCAA6.1: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
- BCAA6.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- BCAA6.1: presenza di bruciature delle stoppie e delle paglie sui terreni aziendali a seminativo, escluso il riso;
- BCAA6.2: mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** la bruciatura delle stoppie che si estenda anche al di fuori dei terreni dell'azienda.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA6.1 o BCAA6.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA6.1 o BCAA6.2 per livelli di portata alti **oppure** presenza dell'infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto

riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, **oppure** di infrazioni con effetti extra - aziendali **oppure** presenza di infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), Articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del DM 180/2015.

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Al di fuori delle ZPS, l’eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all’evidenza delle violazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, rileva l’adempimento degli impegni seguenti:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 5 dell’articolo 3 del DM 180/2015:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 5 dell’articolo 3 del DM 180/2015:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 5 dell’articolo 3 del DM 180/2015:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 5 dell'articolo 3 del DM 180/2015:
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia necessaria.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione:

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS **e**
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS,
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari,
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS **o** superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità dell'infrazione:

Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Violazione ad un impegno diverso dal 2;

Livello medio

Violazione a due impegni diversi dal 2;

Livello alto

Violazione a tre impegni diversi dal 2 oppure al solo impegno 2.

Durata dell'infrazione:

l'indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari***Infrazioni all'impegno 5***

Nel caso di infrazioni all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste infrazioni di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del DM 180/2015 ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 22, comma 3, del DM 180/2015, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all’evidenza delle violazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, rileva l’adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

Terreni compresi nei SIC/ZSC.

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 3 del DM 180/2015:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 3 del DM 180/2015:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 3 del DM 180/2015:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);

- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 3 del DM 180/2015:
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, **oppure**
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, **oppure**
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità dell'infrazione:

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Violazione ad un impegno diverso dal 2;

Livello medio

Violazione a due impegni diversi dal 2;

Livello alto

Violazione a tre impegni diversi dal 2 oppure al solo impegno 2.

Durata dell'infrazione:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Inadempienze di importanza minore

Non previste.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 5 del DM 180/2015.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Ambito di applicazione

- Tutte le superfici (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 6 del DM 180/2015).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal presente Decreto, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;

4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** della BCAA 7:

- a. non eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale;
- b. non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale;
- eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche).

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate da una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- o superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- o superficie oggetto di infrazione non superiore a 3 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- o superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- o superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari, **oppure**
- o siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla tipologia degli impegni violati tra quelli applicabili e, in certi casi, alla loro estensione.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA7.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA7.2 per livelli di portata alti **oppure**

riscontro dell'infrazione BCAA7.1, per ogni livello di portata.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

non previsto;

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA7.2 relativa all'eliminazione di siepi e alberi isolati o in filari;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA7.2 relativa all'eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche **oppure**

riscontro dell'infrazione BCAA7.1.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni che diano luogo a diversi livelli dei parametri di violazione, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale o a 8 ettari di superficie.

SETTORE DI CONDIZIONALITÀ SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento e applicazione nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).

- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Descrizione degli impegni ed elementi di verifica

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento e che sono elencati nel Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato “Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance” (vedi Allegato 6).

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

N.B.:

- per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari, salvo accordi regionali differenti.
- per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri.

In particolare gli impegni:

- *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 5;
- *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;

- *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell’ambito del CGO 5.
- Occorre inoltre sottolineare che:
 - le attività di **registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi**, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 10;
 - le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti **sostanze pericolose** sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli della BCAA 3.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, gli impegni previsti e la responsabilità del controllo, salvo accordi regionali differenti.

| Descrizione requisiti | Responsabilità del controllo | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell’azienda | | |
| – curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione; | SSVV (OP) | |
| – prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali; | SSVV (OP) | |
| – assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma; | SSVV (OP) | |
| – tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di: | | |
| i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; | SSVV (OP) | |
| ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali; | SSVV (OP) | |
| iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; | SSVV (OP) | |
| – immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale; | SSVV (OP) | |
| – immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni. | SSVV (OP) | |

| Descrizione requisiti | Responsabilità del controllo | |
|---|-------------------------------------|-----------|
| 2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell’azienda | | |
| • modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.); | | OP |
| • presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una | | OP |

| | | |
|---|--|-----------|
| rilevanza ai fini della salute umana; | | |
| • conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare: | | |
| i. presenza e aggiornamento del registro; | | OP |
| ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta); | | OP |
| iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 e dovrà essere disponibile per ogni verifica; | | OP |
| iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento | | OP |

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

| Descrizione requisiti | Responsabilità del controllo | |
|--|-------------------------------------|-----------|
| 3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell’azienda | | |
| 3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma | SSVV (OP) | |
| 3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi; | SSVV (OP) | |
| 3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare: | | |
| i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell’azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte; | SSVV (OP) | |
| ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte; | SSVV (OP) | |
| iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili; | SSVV (OP) | |
| 3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme; | SSVV (OP) | |
| 3.e. identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione; | | OP |
| 3.f. Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>); | | OP |

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell’attività è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

| Descrizione requisiti | Responsabilità del controllo | |
|---|-------------------------------------|--|
| 4 – Produzione di uova – Impegni a carico dell’azienda | | |
| 4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace; | SSVV (OP) | |

| Descrizione requisiti | Responsabilità del controllo | |
|---|-------------------------------------|-----------|
| 5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell’azienda | | |
| 5.a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005; | SSVV (OP) | |
| 5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.); | | OP |
| 5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a: | | |
| i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda; | SSVV (OP) | |
| ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM); | SSVV (OP) | |
| iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi. | | OP |

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.*

Parametri di violazione

Produzioni animali

Portata dell’infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l’infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- livello basso: non previsto;
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);
- livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienza strutturali dell’azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b o 2.c);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2b o 2c);
- livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b e 2.c).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Produzione di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.

Per quanto attiene all'elemento di verifica 3.e "identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.

N.B.: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente ad identificare l'acquirente/collettore del latte.

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3f)

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte.

parametri di valutazione:

1. *presenza e completezza del Manuale aziendale;*
2. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
3. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

classi di violazione:

- basso: rilevamento di un'infrazione al parametro 1;
- medio: rilevamento di un'infrazione al parametro 3;
- alto: rilevamento di un'infrazione al parametro 2.

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in qual caso assume un livello alto.

Produzione di uova

In caso di infrazione all'elemento di verifica 4.a, il livello di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli OP:

- per quanto indicato al punto 5.b (stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose) i controlli sono gli stessi effettuati per la Norma 3 di BCAA;
- per quanto indicato al punto 5.c.iii sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);
- livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Risultati dei controlli eseguiti dai SSVV

In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività istituzionali, oppure dall'Organismo Pagatore in base ad accordi validi a livello regionale, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.

Produzioni animali

1. Impegno 1.a – Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
2. Impegno 1.d – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
3. Infrazione ad entrambi i requisiti, oppure riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (ad es. trattamenti cortisonici): Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Produzione di latte

4. Impegno 3.a – Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
5. Impegno 3.b – Produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
6. Impegni 3.c oppure 3.d – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte: Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Produzione di uova

7. Impegno 4.a – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

8. Impegno 5.a – Assenza della registrazione all'autorità regionale competente: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
9. Impegni 5.c.i e 5.c.ii – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
10. Infrazione ad entrambi i requisiti: Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;

- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Inadempienze di importanza minore

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di **latte fresco**.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza del Manuale aziendale si configura come un'infrazione di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per le sole aziende produttrici di **latte fresco**: completamento o redazione del Manuale aziendale, così come previsto dalla normativa.

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

| Infrazioni – Settori | Produzioni animali | Produzioni vegetali | Produzione uova | Produzione latte | Produzione di mangimi o alimenti per animali |
|---|--|---|--|----------------------------|---|
| Problemi strutturali | Adeguamento stoccaggio per evitare contaminaz. | Adeguamento stoccaggio per evitare contaminaz. | Adeguamento delle modalità di stoccaggio | ---- | ---- |
| Problemi relativi alle registrazioni | ---- | ---- | ---- | ---- | Adeguamento registrazioni movim. delle produzioni |
| Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato | ---- | ---- | ---- | Aggiornamento del registro | ---- |
| Registro dei trattamenti non conforme o non aggiornato | ---- | Adeguamento o aggiorn. registro dei trattamenti | ---- | ---- | ---- |
| Registro dei trattamenti assente | ---- | Predisposizione e del registro dei trattamenti | ---- | ---- | ---- |

N.B.:

1. Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.
2. Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Casi particolari

- In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di

mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.

- Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:
 - sostanze illecite oppure lecite ma non prescritte correttamente e correttamente registrate, oppure
 - sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- le inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.
- i casi di controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali si verifichino **entrambe** le condizioni:
 - a. siano riscontrate inadempienze in più ambiti **e**
 - b. il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più ambiti.
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche ed integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 180/2015.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di livello alto.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha un'infrazione commessa intenzionalmente:

- nel caso in cui l'utilizzazione scorretta o vietata da parte delle aziende agricole di sostanze ormoniche sia accertata dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli presso l'azienda;
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 02.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 180/2015, che abbiano allevamenti suini.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

A.: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA

A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività e conseguente registrazione dell’azienda in BDN (nei casi previsti);

A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda entro 7 giorni.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.3 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);

B.4 Comunicazione al servizio veterinario competente per territorio ed alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell’azienda (nascite, morti, movimentazioni). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.

Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi, da allegare e registrare nel registro di stalla aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento e le nascite in azienda devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro aziendale di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall’evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita del capo dall’azienda.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- avvenuta comunicazione dell'allevamento alla ASL (impegno A1);
- corretta comunicazione delle variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda (impegno A2);
- presenza in azienda del registro aziendale o di stalla (impegno B1);
- corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla (impegno B2);
- avvenuta comunicazione annuale della consistenza dell'allevamento (impegno B3);
- corretta e tempestiva comunicazione al servizio veterinario delle variazioni di consistenza zootecnica (impegno B4);
- corretta documentazione della movimentazione dei capi (impegno B4);
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato (impegno B4);
- presenza degli elementi di identificazione – tatuaggi (impegno C1);

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.*

Indici di verifica

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*

$$(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

classi di violazione:

- livello basso: *non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi;*
- livello medio: *non conformità superiori al 5% ed inferiori o uguali al 10% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi;*
- livello alto: *non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 20 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1).*

Gravità dell'infrazione: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: *elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL*

parametri di valutazione:

1. *registro di stalla aziendale non conforme (rif. impegno B.2, B.3, B.4) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);*
2. *presenza di capi con marcatura non conforme (rif. impegno C.1);*
3. *presenza di capi senza marcatura (rif. impegno C.1);*
4. *presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1);*

classi di violazione:

- *livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1 e 2;*
- *livello medio: presenti ambedue i parametri 1 e 2 oppure presenza del parametro 3;*
- *livello alto: presenza di tutti i parametri 1, 2 e 3 oppure presenza del parametro 4.*

Durata dell'infrazione:

data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi oppure nel caso di presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la loro provenienza e i dati identificativi (rif. impegni B4 e C1).

Casi particolari

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie riferite ad **un solo parametro di valutazione** tra 1 e 2, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

livello basso: non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi inferiore o uguale a 20;

livello medio: non conformità superiori a al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi superiore a 20.

Aziende con un solo capo suino

In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 200/2010, in deroga a quanto stabilito per il presente Criterio, le aziende detentrici di non più di **un capo suino**, destinato all'uso familiare o autoconsumo, hanno i seguenti obblighi:

- verificare che il suino allevato sia correttamente identificato tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

In caso di non conformità riscontrata in relazione ad uno o tutti gli impegni descritti, i parametri di condizionalità dell'infrazione sono fissati a livello medio.

Aziende con un massimo di 4 suini da ingrasso

In base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, i detentori di suini da ingrasso fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo, non a scopo commerciale e che non movimentano animali verso altri allevamenti, hanno l'obbligo di registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare i soli ingressi (in proprio o tramite l'ente delegato) mediante il modello 4.

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere di **entrambe** le seguenti condizioni:

- sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) e
- i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'insufficiente identificazione dei capi.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.:

1. Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.
2. Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL (impegni A.1 **oppure** B.1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97

Articoli 4 e 7

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”;
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96;
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”;
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 180/2015 con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività e conseguente registrazione dell’azienda presso la BDN (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda presso la BDN, all’interno di un elenco informatizzato).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda (entro 7 giorni dall’evento).
- A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite “smart card”;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l’animale lasci l’azienda d’origine. (Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere). Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.
- B.3 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa, se l’allevatore non registra direttamente in BDN.

- B.4 Consegna della cedola identificativa al servizio veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se l'allevatore non registra direttamente in BDN). La cedola identificativa, vidimata dal Servizio Veterinario dell'ASL, viene poi rilasciata al detentore entro 14 giorni dalla notifica della nascita e, comunque, dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.
- B.5 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o ad altro soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione.

C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (nascite, morti e movimentazioni in entrata e uscita), tramite procedimento diretto e/o con l'ausilio di operatori autorizzati.

Gli allevatori che non aggiornano direttamente in BDN, nel caso di acquisti e vendite di capi bovini, per un corretto aggiornamento in BDN, devono inviare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, copia del "Modello di dichiarazione di provenienza degli animali" o "Modello 4", allegando la relativa copia della cedola identificativa ("passaporto") del capo acquistato, debitamente compilata.

Gli allevatori che sono, invece, accreditati direttamente presso la BDN, non devono inviare la relativa cedola identificativa al Servizio Veterinario.

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA: VENDITE, FURTI / SMARRIMENTI

- D.1 Vendita di capi: in caso di movimentazione in uscita (vendita di capi), è obbligatoria la presenza in azienda di una copia, delle quattro originarie, del "Modello di dichiarazione di provenienza degli animali" ("Modello 4"), regolarmente compilata da parte del venditore in ogni sua parte, riportante il numero dei capi ed i codici delle relative marche auricolari, da allegare e registrare nel Registro di stalla aziendale, per giustificare lo scarico dell'animale o degli animali, movimentato/i verso altra azienda e/o impianto di macellazione;
- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 24 ore e consegna, entro 7 giorni dallo stesso evento, del passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio;
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali, passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate.

N.B.: Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di **2 giorni**, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA: ACQUISTI

- E.1 Acquisto di capi: in caso di introduzione di capi bovini in azienda, è obbligatoria la presenza di una copia del "Modello di dichiarazione di provenienza degli animali" ("Modello 4"), regolarmente compilata da parte del venditore in ogni sua parte e completata da parte dell'acquirente, riportante il numero dei capi ed i codici delle relative marche auricolari, da

allegare e registrare nel Registro di stalla aziendale, per giustificare la presa in carico dell'animale o degli animali, accompagnato/i da relativa/e cedola/e identificativa/e ("passaporto/i").

- E.2 Passaporto: è obbligatoria la regolare compilazione ed annotazione, entro 3 giorni dall'evento (acquisto di capi), del passaggio di proprietà sul retro della cedola identificativa. Il "passaporto", aggiornato con i dati compilati dal nuovo detentore (C.F., codice aziendale, data di ingresso dell'animale acquistato e firma), sarà allegato nell'invio al "Modello di dichiarazione di provenienza degli animali" ("Modello 4").

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- corretta registrazione dell'azienda presso la ASL e in BDN (impegni A1 e A2);
- presenza degli elementi di identificazione (marchi auricolari, impegni B1 e B2);
- compilazione della cedola identificativa e consegna al servizio veterinario competente per territorio entro i tempi previsti (impegni B3 e B4);
- rispetto della procedura di registrazione degli animali provenienti da paesi terzi (impegno B5);
- presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla (impegni C1, C2 e C3);
- aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti. In caso di tenuta di registro aziendale su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato (impegno C4);
- registrazione dei capi e dei loro movimenti in entrata ed in uscita (impegni D1, D2, D3, E1 e E2).

N.B.: in base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P, il rilascio della cedola identificativa (passaporto) per i capi delle specie bovina e bufalina è abolito per i capi nati in Italia dopo il 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale. I controlli degli obblighi relativi agli elementi di verifica B3, B4, C4, D1, D2, D3, E1 ed E2, terranno conto di questa determinazione.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.*

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

caratteristica: numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:

$$(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

classi di violazione:

- livello basso: non conformità superiori a 0 ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 5 capi;
- livello medio: non conformità superiori al 5% ed inferiore o uguale al 10% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi;

- livello alto: non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 10 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B, D ed E).

Gravità dell'infrazione: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL

parametri di valutazione:

1. registro aziendale non conforme (impegni C.2, C.3) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
2. presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (impegni B.1, B.2, B.3, B.4, B.5);
3. mancato aggiornamento della BDN (impegno C.4);
4. corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita (impegni D.1, D.2, D.3, E.1, E.2);
5. presenza di capi senza passaporto e marche auricolari (impegni B.1, B.2, B.3, B.4, B.5) e di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (impegni D.1, D.2, D.3, E.1, E.2).

classi di violazione:

- livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1, 2, 3;
- livello medio: presenti due tipi di violazione tra i parametri 1, 2, 3 oppure presenza del parametro 4;
- livello alto: presenza di tutti i parametri 1, 2, 3, 4 oppure presenza del parametro 5.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B, D ed E).

Caso particolare

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie riferite ad **un solo parametro di valutazione** tra 1, 2 e 3, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

livello basso: non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi inferiore o uguale a 30;

livello medio: non conformità superiori a al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi superiore a 30.

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualevolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere **di entrambe** le seguenti condizioni:

1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**
2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione delle informazioni errate sul passaporto;
- regolarizzazione dell'insufficiente identificazione dei capi.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.:

1. Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.
2. Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL e in BDN (impegni A.1, **oppure** C.1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

**CGO 8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagina 8)
Articoli 3, 4 e 5.**

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 180/2015 con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti anche in relazione a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute, n. 4618 dell’8 marzo 2012.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività e conseguente registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda;

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare e registrare nel Registro aziendale e in BDN;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Aggiornamento del registro di stalla aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice

progressivo individuale;

- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) oppure identificatori elettronici ai sensi del Regolamento (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e nella BDN (impegno A1);
- corretta comunicazione di ogni variazione anagrafica e fiscale dell'azienda (impegno A3);
- presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla e registrazione dei movimenti dei capi (impegni B1, B2, B3, B4 e B5). In caso di tenuta di registro di stalla aziendale su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- identificazione dei capi: marchi auricolari, tatuaggi, identificatori elettronici (impegni C1, C2, C3 e C4);

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.*

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

caratteristica: *numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
$$(n^{\circ} \text{ capi non conformi} / n^{\circ} \text{ capi conformi}) \times 100$$

classi di violazione:

- a) *livello basso:* non conformità superiore a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e comunque relative a non oltre 20 capi;
- b) *livello medio:* non conformità superiori al 5 ed inferiori o uguali al 10% sul totale dei capi conformi e comunque relative a non oltre 40 capi;
- c) *livello alto:* non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 40 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B3 ed impegni C).

Gravità dell'infrazione: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

caratteristica: elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL

parametri di valutazione:

- 1. registro di stalla aziendale non conforme o mancato aggiornamento della BDN (impegni B.2, B.4, B.5) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.3);*
- 2. presenza di capi con marcatura non conforme (impegni C);*
- 3. presenza di capi senza marcatura (impegni C);*
- 4. presenza di capi privi di documentazione di provenienza (rif. impegni B3);*
- 5. presenza di capi senza marche auricolari e tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (impegni B3 e impegni C);*

classi di violazione:

- livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i primi 3;*
- livello medio: presenti due parametri tra i primi 3;*
- livello alto: presenza dei primi tre parametri o presenza di un parametro tra 4 e 5*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B3 ed impegni C).

Caso particolare

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie riferite ad **un solo parametro di valutazione** tra 1 e 2, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

livello basso: non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi inferiore o uguale a 50;

livello medio: non conformità superiori a al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi superiore a 50.

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere **di entrambe** le seguenti condizioni:

- 1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) e;*
- 2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.*

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.:

1. Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.
2. Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL e in BDN (impegno A.1) o l'assenza del registro aziendale (impegno B1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- 2 Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - proteine animali trasformate,
 - gelatina ricavata da ruminanti,
 - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"),
 - mangimi contenenti le proteine di cui sopra.
- 3 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- 4 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, i parametri sono fissati a livello alto.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015.*

Inadempienze di importanza minore

Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Questi impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopra, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

Obblighi validi per **tutte le aziende**

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del **registro dei trattamenti** e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni, a partire dal 2013;
2. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare:
 - a. in dosi corrette;
 - b. su colture ammesse;
 - c. sui terreni indicati (ove previsto);
 - d. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;
 - e. contro le avversità previste;
 - f. nel rispetto dei tempi di carenza;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato;
5. presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (vedi Allegato 8);
6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere mantenuta la scheda di trattamento effettuato dai contoterzisti (all. 4 circolare MiPAAF 30.10.2002 n. 32469).

Obblighi validi per **le aziende che utilizzano anche prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn)**

7. disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, attraverso le modalità stabilite dal DPR n. 290/2001 e s.m.i., in data precedente all'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;
8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, a partire dal 2013, delle fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 150/2012); questi ultimi dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sopra descritti.

Si riportano definizioni di dettaglio per alcuni elementi d'impegno per il presente Criterio, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

Registro dei trattamenti

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Dosaggio dei trattamenti e registrazioni

Nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni **oggettive** di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc..

Schede dei contoterzisti – caso particolare

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato. Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Deposito dei fitofarmaci

Per essere considerato a norma il sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci deve essere un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato. Le caratteristiche del deposito sono descritte nell'Allegato 8 alla presente Circolare.

Autorizzazione (patentino) per l'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici o nocivi (T+, T, Xn)

Per quanto attiene alla disponibilità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzazione (patentino) ed alla sua validità, si possono avere i seguenti casi:

Fino al 26 novembre 2015

1. il beneficiario degli aiuti è il titolare dell'autorizzazione: sarà verificata la validità della sua autorizzazione e la presenza del numero della sua autorizzazione sui moduli d'acquisto dei prodotti classificati;
2. il beneficiario degli aiuti è senza autorizzazione:
 - a. azienda che si avvale di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti: sarà verificata la presenza di un contratto o altro documento equivalente con il contoterzista che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari;
 - b. azienda che si avvale di un collaboratore (consulente, coadiuvante o altra persona) provvisto di autorizzazione: sarà verificata la presenza di una delega all'acquisto e utilizzazione tra l'azienda e il collaboratore. Sarà verificata la validità dell'autorizzazione del consulente e la presenza del numero della sua autorizzazione sui moduli d'acquisto dei prodotti classificati.

Dopo il 26 novembre 2015

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari sono tenuti ad avere l'autorizzazione anche per i prodotti non classificati, **in relazione a quanto stabilito dalle etichette¹**.

N.B.:

- La presenza del **registro dei trattamenti in azienda**, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno **diretto** solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4.
Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.
- Le eventuali infrazioni all'obbligo di presenza in azienda di un **sito a norma** per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:
 - a. per il presente Criterio, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti in quanto tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. per la BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
- Ai sensi di quanto previsto dal punto A.1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le autorizzazioni rilasciate e rinnovate prima del 26 novembre 2015 sono ritenute valide fino alla loro scadenza.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

¹ È importante sottolineare che sono comunque le etichette che stabiliscono gli impegni, anche in relazione all'autorizzazione all'uso del prodotto.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato coerentemente con la superficie interessata, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, da un **utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta**, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

N.B.:

- ai fini del calcolo del parametro Portata, in caso di violazione relativa alla scorretta utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura così come da registro, a meno che non sia possibile, sempre analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata;
- saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

Per le aziende che NON utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

classi di violazione

livello basso: si verifica nei seguenti casi:

- superficie interessata dall'infrazione inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, oppure non superiore a 2 ettari (impegno 3), **oppure**
- assenza dei dispositivi di protezione previsti (impegno 4), **oppure**;
- assenza totale o parziale delle fatture d'acquisto (impegno 1);

livello medio: si verifica nei seguenti casi:

- superficie interessata dall'infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, oppure non superiore a 3 ettari, **oppure**
- presenza di entrambe le violazioni del livello basso relative agli impegni 3 e 4;

livello alto: in tutti gli altri casi di infrazione.

| PORTATA CGO 10 Per l'azienda che NON utilizza prodotti classificati | Nessuna infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta (superficie infrazione = 0) Impegno 3 | Infrazioni per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta (impegno 3) | | |
|--|--|--|---|---|
| | | Superficie interessata dall'infrazione > 0 e <= al 20% della superficie soggetta a vincolo, oppure <= 2 ettari Impegno 3 | Superficie interessata dall'infrazione > al 20% e <= al 30% della superficie soggetta a vincolo, oppure <= a 3 ettari Impegno 3 | Superficie interessata dall'infrazione > al 30% o > di 3 ha Impegno 3 |
| Nessuna infrazione relativa agli impegni 1, 2, 4 | --- | 1 | 3 | 5 |
| Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile Impegno 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | |
|--|-----|---|---|---|
| Presenza di effetti extra aziendali Impegno 3 o 5 | --- | 5 | 5 | 5 |
| Assenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Assenza totale o parziale delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari (ultimi tre anni, a partire dal 2013) | 1 | 5 | 5 | 5 |

N.B.

A partire dal 26 novembre 2015, nel caso di inadempienza relativa all'autorizzazione all'uso dei prodotti non classificati, il parametro di Portata assumerà livello **medio** se tale inadempienza non sia accompagnata da altri tipi di infrazione. Raggiungerà il livello **alto** se unita ad una qualsiasi altra inadempienza.

Per le Aziende che utilizzano anche prodotti classificati (T+, T, Xn):

classi di violazione

livello basso: si verifica nei seguenti casi:

- *patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo (nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI) oppure*
- *infrazione relativa all'assenza dei dispositivi di protezione individuale;*

livello medio: si verifica in caso di presenza di entrambi i parametri di livello basso;

livello alto: in tutti gli altri casi di infrazione.

| PORTATA CGO 10 Per l'azienda che utilizza prodotti classificati (T+, T, Xn) | Nessuna infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta Impegno 3 | Infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta per qualsiasi superficie Impegno 3 | Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo Impegno 7 | Uso non autorizzato del prodotto ² Impegno 7 | Assenza o irregolarità della document. d'acquisto Impegno 8 |
|--|--|--|--|--|---|
| Nessuna infrazione relativa agli impegni 3 e 4 | --- | --- | 1 | 5 | 5 |
| Nessuna infrazione agli impegni 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8 | --- | 5 | --- | --- | --- |
| Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile Impegno 2 | --- | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Presenza di effetti extra aziendali Impegno 3 o 5 | --- | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mancanza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

parametri di valutazione:

Azienda che **NON** utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi

1. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza (impegno 3);*

² Per uso non autorizzato s'intende privo di autorizzazione (patentino) o con autorizzazione scaduta all'atto dell'acquisto o dell'utilizzazione del prodotto.

2. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 4);*
3. *uso di prodotto revocato o non più commerciabile (impegno 2).*

classi di violazione:

- *livello basso: parametro 2 – violazione all’impegno 4;*
- *livello medio: parametro 1 – violazione all’impegno 3;*
- *livello alto:*
 - *parametri 1 e 2 oppure*
 - *parametro 3 – violazione all’impegno 2 oppure*
 - *parametro 1 per classi di portata alta.*

| GRAVITÀ CGO 10 Per l’azienda che NON utilizza prodotti classificati | Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza Impegno 3 | Infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4 | Uso di prodotto revocato o non più commerciabile Impegno 2 |
|---|---|---|--|
| Nessun altro parametro | 3 | 1 | 5 |
| Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza Impegno 3 | (assume livello alto per classi di portata alti) | 5 | 5 |
| Mancanza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4 | 5 | --- | 5 |
| Uso di prodotto revocato o non più commerciabile Impegno 2 | 5 | 5 | --- |

N.B.

A partire dal 26 novembre 2015, nel caso di inadempienza relativa all’autorizzazione all’uso dei prodotti non classificati, il parametro di Gravità assumerà livello **medio** se tale inadempienza non sia accompagnata da altri tipi di infrazione. Raggiungerà il livello **alto** se unita ad una qualsiasi altra inadempienza.

Azienda che **utilizza** prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn)

1. *patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo (impegno 7);*
2. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza (impegno 3);*
3. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 4);*
4. *assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi (fatture, moduli d'acquisto – impegno 8);*
5. *assenza del patentino (impegno 7);*
6. *uso di prodotto revocato o non più commerciabile (impegno 2);*

classi di violazione:

- livello basso: rilevamento del solo parametro 1 (impegno 7 – mancanza del rinnovo del patentino);
- livello medio: rilevamento di uno tra i parametri 2 (imp. 3) o 3 (imp. 4);
- livello alto: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 (imp. 8), 5 (imp. 7 – assenza del patentino), 6 (imp. 2).

| GRAVITÀ CGO 10 Per l'azienda che utilizza prodotti classificati | Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo Impegno 7 | Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza Impegno 3 | Assenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4 | Assenza di patentino Impegno 7 | Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto) Impegno 8 |
|---|---|---|--|--|---|
| Nessun altro parametro | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Patentino scaduto in assenza di richiesta di rinnovo Impegno 7 | --- | 5 | 5 | --- | 5 |
| Uso di prodotto revocato o non più commerciabile Impegno 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza Impegno 3 | 5 | --- | 5 | 5 | 5 |
| Assenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4 | 5 | 5 | --- | 5 | 5 |
| Assenza di patentino Impegno 7 | --- | 5 | 5 | --- | 5 |
| Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto) Impegno 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- |

Durata dell'infrazione:

l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014. Esso assume livello alto in caso di utilizzo di prodotti non classificati, e di contemporanea infrazione al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni d'uso descritte nell'etichetta ed alla documentazione prevista (schede dei contoterzisti) **oppure** per una qualsiasi inadempienza relativa all'uso di prodotti classificati.

Casi particolari

Presenza del registro dei trattamenti e delle fatture e moduli d'acquisto, ove previsti – Impegno 1

In caso di assenza o di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

Presenza del sito di stoccaggio – Impegno 5

Per quanto attiene al presente Criterio, nel caso in cui l'unica infrazione sia la non conformità del sito di stoccaggio a norma per livelli superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore, gli indici assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

Schede di contoterzisti – Impegno 6

Nel caso in cui l'unica infrazione commessa dall'azienda sia l'assenza delle schede dei contoterzisti, nei casi previsti, gli indici assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello basso;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio.

Nel caso in cui, all'assenza delle schede dei contoterzisti sia associata un'altra qualsiasi infrazione, gli indici assumeranno i seguenti livelli:

- azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello medio;
- azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: portata, gravità e durata a livello alto.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Si ha un'inadempienza di importanza minore nel caso in cui un'infrazione all'obbligo 5 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) riguardi solo uno o più dei seguenti impegni (vedi Allegato 8):

5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

1. rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio (non conformità oltre il livello di inadempienza minore) o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

N.B.:

1. Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'inadempienza di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.
2. Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi e l'assenza contemporanea di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, autorizzazione per l'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari e documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) – rispettivamente impegni 4, 7 e 8;
2. quando sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi e la contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma – rispettivamente impegni 1 e 5;
3. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
4. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all’età ed al peso vivo degli animali allevati;
2. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà;
8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un’ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
10. i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
11. ai vitelli deve essere somministrata un’alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
14. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua destinati ai vitelli;
15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

| Requisito | Descrizione |
|-----------|---|
| 1 | Ispezione (controllo degli animali) |
| 2 | Libertà di movimento |
| 3 | Spazio disponibile |
| 4 | Edifici e locali di stabulazione |
| 5 | Illuminazione minima |
| 6 | Attrezzature automatiche e meccaniche |
| 7 | Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze |
| 8 | Tasso di emoglobina (Vitelli) |
| 9 | Mangimi contenenti fibre |
| 10 | Mutilazioni |
| 11 | Procedure d'allevamento |

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;
- Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
- Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C;

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per i requisiti Tasso di emoglobina e Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.

Inadempienze di importanza minore

Nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

1. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
2. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
3. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.:

1. Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.
2. Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n.178 del 2 agosto 2011S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. Devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
2. Le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
3. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
4. Tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
5. Luminosità dell’allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore al giorno;
6. Costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta a permettere agli animali di:
 - a. avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - b. riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - c. vedere altri suini;
7. Accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute.
8. Pavimenti non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini;
9. Nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;
10. Disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
11. Divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, con le seguenti eccezioni:
 - a. una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
 - b. il mozzamento di una parte della coda,
 - c. la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
 - d. l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale;

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.

12. Recinzioni e gestione degli animali in gruppo:
 - a. gestione dell’allevamento in modo da assicurare che le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana

- prima della data prevista per il parto;
- b. disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette;
 - c. i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;
 - d. devono essere adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
 - e. deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l'allontanamento dei liquami;
 - f. nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per la protezione dei lattonzoli;
 - g. i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
 - h. i gruppi di suinetti e suini all'ingrasso devono essere omogenei;
 - i. il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi deve essere fatto solo su supervisione di un veterinario;
13. Personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D. Lgs. 122 del 7/7/2011.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

| Requisito | Descrizione |
|-----------|---|
| 1 | Personale |
| 2 | Ispezione (controllo degli animali) |
| 3 | Libertà di movimento |
| 4 | Spazio disponibile |
| 5 | Edifici e locali di stabulazione |
| 6 | Illuminazione minima |
| 7 | Pavimentazioni |
| 8 | Materiale manipolabile |
| 9 | Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze |
| 10 | Mangimi contenenti fibre |
| 11 | Mutilazioni |
| 12 | Procedure d'allevamento |
| 13 | Attrezzature automatiche e meccaniche |

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di sanzione rilevato, secondo il seguente schema:

- Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;
- Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
- Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** Non conformità di tipo C.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
- Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
- Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

- Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
- Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
- In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.

Inadempienze di importanza minore

Nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

1. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
2. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
3. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.:

3. Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.
4. Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 180/2015, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001, che qui si elencano:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere

- nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
 10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
 11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che

provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

| Requisito | Descrizione |
|-----------|---|
| 1 | Personale |
| 2 | Ispezione (controllo degli animali) |
| 3 | Libertà di movimento |
| 4 | Edifici e locali di stabulazione |
| 5 | Illuminazione |
| 6 | Attrezzature automatiche e meccaniche |
| 7 | Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze |
| 8 | Mutilazioni |
| 9 | Procedure d'allevamento |

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.: gli impegni relativi al Personale (Requisito nr. 1) rappresentano un obbligo relativo alla normativa del protezione degli animali (CGO 13) solo per gli allevamenti avicoli. Di conseguenza, non conformità relative a questo requisito saranno considerate per il calcolo della condizionalità solo per tali allevamenti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: in presenza di irregolarità, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;
Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** Non conformità di tipo C;

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.

Inadempienze di importanza minore

Nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

- i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
- la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
- la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

N.B.:

1. Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.
2. Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

BCAA 8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

Ambito di applicazione

- pascoli permanenti di cui all’articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i..

Descrizione della Norma e degli impegni

Il presente requisito di BCAA ha l’obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

All’inizio dell’anno di domanda viene calcolato, a livello nazionale, il rapporto tra le superfici a pascolo permanente e il totale delle superfici agricole descritto all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Riduzione del rapporto oltre il 5%

Ove si constati che il rapporto calcolato sia diminuito di oltre il 5% rispetto alla proporzione di riferimento:

- 1 – ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall’articolo 15, comma 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014. L’autorizzazione è subordinata alla condizione che una superficie equivalente sia investita a pascolo permanente.

L’obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Riduzione del rapporto oltre il 10%

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell’anno precedente di oltre il 10%, gli impegni a carico dei beneficiari degli aiuti diretti, sono:

- 2 – i beneficiari che abbiano convertito ad altri usi superfici a pascolo permanente nel corso dei 24 mesi precedenti al 15 maggio del 2015 dovranno riconvertire - ripristinare a pascolo permanente una superficie equivalente;
- 3 – per i beneficiari che non si trovino nella situazione descritta al punto precedente, permane l’obbligo di richiedere l’autorizzazione descritta al punto 1.

N.B.:

- l’impegno di cui al punto BCAA 8.2 deve essere assolto tramite la conversione a pascolo permanente di una superficie a seminativo. Non può essere assolto attraverso l’acquisizione nella consistenza territoriale aziendale di una o più parcelle già codificate a pascolo permanente nel SIPA (Refresh);
- nel caso di cessioni di terreni successivamente alla loro conversione, l’obbligo di riconversione - ripristino è a carico del cessionario;
- in deroga alla definizione contenuta nell’articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell’investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

Elementi di verifica

BCAA8.1 rispetto delle condizioni di autorizzazione (riduzione tra 5 e 10%);

BCAA8.2 effettiva riconversione – ripristino della superficie convertita ad altri usi nel corso dei 24 mesi precedenti al 15 maggio 2015;

BCAA8.3 rispetto delle condizioni di autorizzazione (riduzione oltre il 10%);

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA8.1 mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione (riduzione tra 5 e 10%);

BCAA8.2 mancata o insufficiente riconversione – ripristino della superficie;

BCAA8.3 mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione (riduzione oltre il 10%);

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni ed alla tipologia dell'infrazione.

Livello basso

- presenza dell'elemento di infrazione BCAA8.1 o BCAA8.3 per una superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari **oppure**
- presenza dell'elemento di infrazione BCAA8.2.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

riscontro della sola infrazione BCAA8.1;

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA8.3;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA8.2.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

riscontro della sola infrazione BCAA8.1 o BCAA8.3;

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA8.2;

Livello alto

riscontro di infrazioni di qualsiasi tipologia che interessino aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Nel caso dell'infrazione BCAA8.2, l'azienda dovrà completare o effettuare la riconversione o il ripristino della superficie oggetto dell'impegno.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

4. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel:

- regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99;
- regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42;
- regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014).

Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddivisa in due parti, coerentemente con questa impostazione.

La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 erogati in base alle domande presentate o da presentare nell'anno civile in cui si svolge il controllo.

Gli importi erogati ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014).

RIDUZIONI PER NEGLIGENZA

Calcolo delle riduzioni per settore di condizionalità

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

- per ogni Criterio o Norma di un dato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata (bassa = 1; media =3; alta =5). Nel caso di presenza di più infrazioni ad un Criterio o ad una Norma, che generino diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro;
- una volta quantificati i tre indici per ogni Criterio o Norma violati, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun settore di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione corrispondente alla sanzione amministrativa per quel settore di condizionalità:

| Classe | Punteggio | Riduzione % |
|--------|--|-------------|
| I | Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00 | 1% |
| II | Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00 | 3% |
| III | Uguale o superiore a 5,00 | 5% |

Calcolo delle riduzioni applicabili all'azienda

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non supera il 5%.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti elencati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o che presenterà **nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.**

Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione

Per «ripetizione» di un'inadempienza si intende l'inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi ad uno stesso criterio o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempimento, oppure nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva, seguente ad un'inadempienza di importanza minore e l'azienda non la realizzi nei termini previsti. Nel caso della riduzione per reiterazione derivante da mancata realizzazione di un'azione correttiva prescritta a seguito di un'inadempienza di importanza minore, il valore della riduzione da triplicare è pari all'1%.

Prima reiterazione

A norma di regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

N.B.: in relazione ai diversi casi che si possono verificare, la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari a:

- infrazione ripetuta riscontrata in anni diversi – % calcolata per l'ultima infrazione riscontrata ;
- infrazione ripetuta dovuta alla mancata esecuzione delle azioni correttive – % applicabile all'infrazione che ha generato la necessità dell'azione correttiva.

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, questa sarà considerata intenzionale.

Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione per un ulteriore fattore 3 (tre) della riduzione applicata all'infrazione a seguito della prima reiterazione.

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

RIDUZIONI PER INTENZIONALITÀ

Calcolo delle riduzioni per intenzionalità

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per un determinato Criterio o Norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti assoggettati ai requisiti di condizionalità è stabilita nel 20%.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione, così come calcolata prima dell'applicazione del tetto del 15%.

Infrazioni intenzionali di livello estremo

Nel caso, infine, di un'infrazione intenzionale ripetuta, in base a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 8 del DM 180/2015 e dall'allegato 3 dello stesso decreto, si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

L'infrazione intenzionale ripetuta è considerata infrazione intenzionale di livello estremo e l'azienda che l'ha commessa, oltre all'applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione, sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile.

| | |
|--|---|
| 1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza | L'effetto delle infrazioni si somma. |
| 1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale | L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite. |
| 1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale | In questo caso, per il settore di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014 |

2. Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda

| | |
|---|--|
| 2.1 Presenza di due infrazioni in settori diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso settore di cui solo una con reiterazione | Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%. |
| 2.2 Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo settore di condizionalità | Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%. |

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

| | |
|--|--|
| 3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità | In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014. Per cui si applica la riduzione del 20%. |
| 3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi settori di condizionalità | Somatoria delle percentuali derivante dall'applicazione delle riduzioni previste. |

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

| | |
|--|--|
| Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014. | In questi casi l'azienda, oltre all'applicazione delle % relative all'intenzionalità, sarà esclusa dall'insieme dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno successivo a quello in cui è stata accertata la reiterazione dell'inadempienza intenzionale. |
|--|--|

IL DIRETTORE COORDINAMENTO
Renzo Lolli

ALLEGATI

Allegato 1. Criteri di rischio

| Denominazione Criterio o Norma | Descrizione elemento di rischio |
|--------------------------------------|--|
| CGO1 | Presenza allevamenti suini |
| CGO1 | Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura) |
| CGO1 | Terreni aziendali all'interno delle ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali |
| CGO1 | Aziende con n° UBA > 100 |
| BCAA1 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi |
| BCAA2 | Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| BCAA2 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili |
| BCAA3 | Azienda con SAU > 20 ha |
| BCAA3 | Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura) |
| BCAA4 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili |
| BCAA4 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi nelle zone rischio |
| BCAA4 | Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| BCAA5 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili |
| BCAA5 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi nelle zone rischio |
| BCAA6 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine |
| BCAA6 | Azienda con presenza di grano |
| CGO2 | Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti |
| CGO2 | Terreni aziendali all'interno delle zps (zone di protezione speciale) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali |
| CGO2 | Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| CGO2 | Presenza di terrazzamenti |
| CGO3 | Terreni aziendali all'interno dei sic (siti di interesse comunitario) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali |
| CGO3 | Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| CGO3 | Presenza di terrazzamenti |
| CGO3 | Aziende con superfici disattivate/messe a riposo |

| Denominazione Criterio o Norma | Descrizione elemento di rischio |
|--------------------------------------|---|
| CGO3 | Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti |
| BCAA7 | Azienda con terreni contenenti elementi caratteristici del paesaggio |
| CGO4 | Azienda con produzione di uova |
| CGO4 | Presenza di più specie animali |
| CGO4 | Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| CGO4 | Azienda con SAU > 50 ha |
| CGO4 | Azienda con presenza di colture foraggere o da granella |
| CGO4 | Azienda con presenza di colture foraggere o da granella in zone con immagini satellitari multitemporali |
| CGO4 | Azienda con produzione di latte |
| CGO7 | Consistenza allevamenti bovini/bufalini a partire da 100 capi |
| CGO8 | Consistenza allevamenti ovicaprini a partire da 500 capi |
| CGO10 | Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| CGO10 | Azienda con SAU > 50 ha |
| CGO10 | Azienda interessata dalla coltura di tabacco |
| CGO10 | Azienda interessata dalla coltura di agrumi |
| CGO10 | Azienda interessata dalla coltura di vite |

Allegato 2. Procedura per il calcolo dell'aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell'ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

Il presente allegato fa riferimento al Documento di lavoro DS/2009/28 della Direzione J3 della DG AGRI sull'applicazione a quanto previsto dall'art. 50 (3) del Regolamento (CE) n. 1122/2009, e, nella nuova regolamentazione, dall'articolo 68 (4) del regolamento (UE) n. 809/2014, ed illustra le modalità con le quali le autorità competenti per il controllo della condizionalità devono tenere in considerazione gli esiti del controllo stesso, al fine di calcolare la percentuale del campione dell'anno successivo.

In relazione a quanto previsto dall'articolo e dal documento citati, il presente documento definisce cosa si intenda per:

- a) infrazione determinata;
- b) quantità significativa di infrazioni;
- c) aumento del numero dei controlli in loco per l'anno successivo.

1. Infrazione determinata

In funzione dell'impostazione scelta da ogni Organismo Pagatore, per infrazione determinata si intende:

- a) le infrazioni accertate a seguito di un controllo in loco eseguito sulle aziende selezionate in base all'articolo 50, paragrafo 1, primo e secondo comma, e all'articolo 51 del Regolamento CE 1122/2009, comprese le infrazioni individuate per le aziende selezionate per raggiungere le percentuali minime previste per l'identificazione e registrazione degli animali, eccedenti l'1%;
- b) le infrazioni accertate a seguito di un controllo in loco eseguito sulle aziende selezionate in base all'articolo 50, paragrafo 1, primo e secondo comma, e all'articolo 51 del Regolamento CE 1122/2009, comprese le infrazioni segnalate alla competente autorità di controllo in altro modo, nel caso in cui l'OP decida di avvalersi dell'alternativa posta dalla seconda parte del terzo comma del primo paragrafo dell'art. 50 del Regolamento CE 1122/09.

N.B.: nel caso b) le infrazioni determinate a seguito delle segnalazioni esterne al campione non sono considerate nei calcoli delle *quantità significative*.

2. Quantità significativa di infrazioni

2.1. Situazione standard

La tabella che figura nell'allegato 2.1 serve da base per la determinazione della percentuale di controlli in loco da effettuare per un determinato criterio o una determinata norma in funzione della quantità di infrazioni riscontrate per tale criterio o norma.

Per l'utilizzo della tabella ci si attiene ai criteri seguenti:

1. la percentuale di infrazioni da considerare corrisponde al rapporto tra il numero di agricoltori presso i quali, a seguito di un controllo in loco, sono state individuate una o più infrazioni al criterio o alla norma considerati e il numero totale di agricoltori sottoposti a questo tipo di controllo in relazione a tale criterio o norma;
2. i risultati ottenuti per le aziende appartenenti al campione di rischio sono pesati in maniera equivalente a quelli ottenuti per il campione casuale;
3. le percentuali delle riduzioni sono quelle definite agli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014;
4. le infrazioni di importanza minore non sono considerate nel calcolo;
5. nel caso in cui la distribuzione degli agricoltori nella matrice dell'allegato I rende necessaria l'applicazione di due o più coefficienti diversi, si deve tener conto solo del coefficiente più elevato;

6. per verificare, nella tabella dell'allegato 2.1, la necessità di aumentare il tasso dei controlli in loco nell'anno N+2, la "percentuale" da considerare come base del calcolo è quella prevista dai regolamenti in relazione alle scelte fatte dagli OP (vedi casi a) e b) precedenti);
7. la procedura di calcolo deve essere ripetuta per ciascun criterio Atto e ciascuna Norma norma all'interno di ogni campione di controllo selezionato a norma di regolamento.

N.B.: nel corso del 2015, il calcolo sarà fatto prendendo in considerazione le infrazioni rilevate e sanzionate per gli Atti e le Norme in vigore nel corso del 2014 ed i dati saranno messi in relazione ai nuovi Criteri e Norme seguendo la tabella di coerenza presente nelle Premesse della presente Circolare.

Allegato 2.1 - verifica della necessità di aumentare la % di campionamento

Anno:

Criterio o Norma:

| Percentuale X di agricoltori controllati in loco per i quali è stata determinata una o più infrazioni | Percentuale della riduzione applicabile sul totale dell'ammontare degli aiuti, applicabile in base alla/e non conformità riscontrata/e | | | |
|--|--|--------------|---------------|--------------------------------|
| | 1% | 3% | 5% | Infrazione intenzionale |
| $5\% < X \leq 10\%$ | % base | % base | % base | % base * 2,5 |
| $10\% < X \leq 25\%$ | % base * 1,25 | % base * 1,5 | % base * 2,5 | % base * 5,0 |
| $25\% < X \leq 50\%$ | % base * 1,5 | % base * 3,0 | % base * 5,0 | % base * 10,0 |
| $X > 50\%$ | % base * 3,0 | % base * 6,0 | % base * 10,0 | % = 20% |

N.B.: Se a uno stesso beneficiario sono state riscontrate più non conformità per lo stesso Criterio/Norma, nell'anno in questione, la % di riduzione da considerare è quella complessiva

Allegato 3. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità

Premesse e definizioni

La presente procedura stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni spontanee da parte delle Autorità di controllo competenti, a cui fa riferimento l'articolo 69 (2) del Regolamento (UE) 809/2014, intese come tutte quelle comunicazioni inerenti comportamenti non conformi ai requisiti di condizionalità, rilevate durante i controlli condotti da Enti specializzati.

Definizioni

| | |
|---|--|
| Autorità di controllo competente | ACC – OP o organismo di controllo di condizionalità competente per territorio |
| Ente specializzato | ES – Ente competente per la verifica dell'applicazione della normativa nazionale o locale, relativa ad una o più requisiti di condizionalità. |
| Segnalazione | Ogni comunicazione relativa al comportamento non conforme alla normativa nazionale o locale, proveniente da un Ente specializzato |

Modalità di catalogazione e gestione delle segnalazioni

In riferimento ai tipi di segnalazioni che possono pervenire dagli Enti specializzati, relative a non conformità rilevate a carico di aziende agricole o dei loro rappresentanti, si distinguono tre casi:

- Segnalazioni di generica non conformità;
- Segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- Segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

In relazione ai tre tipi di segnalazione illustrati, i comportamenti da seguire sono i seguenti:

- Presa in carico della segnalazione come elemento dell'analisi di rischio per la selezione del campione per l'anno seguente;
- Integrazione dell'azienda coinvolta dalla segnalazione nel campione di condizionalità dell'anno (compatibilmente con i tempi della segnalazione) ed esecuzione di un controllo aggiuntivo;
- Calcolo dell'esito aziendale di condizionalità in relazione alla non conformità evidenziata nella segnalazione ed assegnazione diretta delle riduzioni dei pagamenti.

Applicazione della procedura – flusso attività

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Identificazione da parte di ogni ACC, a livello del territorio di competenza, degli Enti specializzati responsabili di ogni elemento normativo relativo agli ambiti di condizionalità;
2. Ricezione delle segnalazioni provenienti dagli Enti specializzati individuati;
3. Predisposizione di una procedura di protocollazione interna delle segnalazioni;
4. Applicazione del sistema di valutazione delle segnalazioni;
5. Attribuzione della segnalazione ai tre casi previsti;
6. Gestione delle conseguenze della segnalazione;
7. Rendiconto annuale delle segnalazioni ricevute e delle procedure adottate.

Allegato 4. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP

La procedura per la verifica delle aziende che abbiano terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE) al di fuori dell'ambito di competenza territoriale di ogni un solo Organismo Pagatore, si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione dell'oggetto del controllo (terreni, centri aziendali);
- identificazione dell'ambito del controllo (Norme e Atti applicabili);
- definizione delle modalità della notifica delle richieste di intervento da parte degli *OP competenti amministrativamente* verso gli *OP competenti per territorio*;
- definizione delle modalità di controllo (ad es. quali check list utilizzare, ecc.);
- definizione dei tempi di controllo e scadenze per la trasmissione dei risultati;
- trasferimento dei risultati del controllo: modalità, contenuti e formalizzazione.

Legenda:

OPA OP competente dal punto di vista amministrativo

OPT OP competente per territorio

UTE Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.

Nella tabella seguente sono evidenziate le fasi, la responsabilità, il risultato atteso e i tempi da rispettare.

| Fase | Descrizione | Respons. | Risultato | Tempi (per ogni anno) |
|-------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Identificazione dell'oggetto del controllo | OPA | Tabella contenente elenco delle aziende che abbiano terreni o centri aziendali (UTE) fuori Regione, ordinate per Regione e CUAA, contenente ogni informazione necessaria a identificazione e reperibilità. | Entro il 1° settembre |
| 2 | Identificazione dell'ambito di controllo | OPA (OPT) | Nella tabella precedente, per ogni azienda, terreno o UTE l'OPA indica gli Attii Criteri applicabili, per quelle che sono le informazioni in suo possesso. Per quanto riguarda le BCAA ed i CGO territoriali (CGO 1, 2 e 3), l'OPA indica la distribuzione dei terreni fuori Regione (chiave catastale), segnalando le Norme e gli Atti Criteri applicabili per ogni particella. L'OPT ha il compito di verificare se i terreni aziendali siano all'interno di aree Natura 2000 o ZVN. In caso positivo, completerà la tabella ricevuta, indicando le nuove applicazioni della condizionalità ed inviandone copia all'OPA. | Entro il 15 settembre |
| 3 | Notifica della richiesta di controllo (delega) | OPA | A seguito del completamento delle due fasi precedenti, l'OPA invia una richiesta di controllo, sotto forma di delega, all'OPT. La delega comprenderà l'indicazione delle modalità di controllo, dei tempi di esecuzione e delle modalità di trasferimento dei risultati. | Entro il 30 settembre |
| 4 | Modalità di controllo | OPT | Le modalità di controllo sono quelle adottate dall'OPT. L'OPT utilizzerà quindi il proprio materiale e le proprie check list. Gli ispettori incaricati redigeranno una Relazione di controllo completa. N.B.: Nel caso in cui siano da controllare esclusivamente le BCAA, il controllo potrà essere svolto senza l'incontro con il titolare dell'azienda o suo rappresentante. In caso di controllo aziendale (centro aziendale o UTE fuori Regione), la data di controllo sarà concordata tra OPA e OPT per gestire i preavvisi nel rispetto della normativa. | |

| Fase | Descrizione | Respons. | Risultato | Tempi |
|-------------|---------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| 5 | Tempi di controllo | OPT | La scadenza dei controlli fuori Regione è fissata per il 31 dicembre dell'anno. Sarà data priorità alle aziende che abbiano domande PSR. | Entro il 31 dicembre |
| 6 | Trasferimento dei risultati | OPT | Al termine dei controlli, l'OPT delegata trasferirà all'OPA l'originale della Relazione di controllo completa (check list, documentazione raccolta, foto di campo, ecc.) ed un riepilogo dei dati rilevati per ogni azienda. I dati relativi alla definizione dei parametri di condizionalità per le infrazioni rilevate saranno inviati sotto forma di tripletta di numeri "P,G,D", corrispondenti ai parametri di Portata, Gravità, Durata. In una colonna a parte sono indicate le eventuali infrazioni intenzionali. Sono anche individuate le azioni correttive e gli impegni di ripristino prescritti, sottoposti a controllo ed eseguiti dall'azienda. | Entro il 31 marzo Anno + 1 |
| 7 | Chiusura del flusso di attività | OPA | Eventuali problemi di comprensione delle informazioni trasmesse o dei dati relativi alle infrazioni riscontrate sono discussi in una riunione di fine attività. L'OPA delegante invia all'OPT una conferma di ricezione del materiale e dei dati e chiude la delega. | Entro il 30 aprile Anno + 1 |

Casi particolari

Nel caso in cui, a livello regionale, le aziende che presentano domande per gli aiuti previsti dallo Sviluppo Rurale siano presentate per Unità Tecnico Economica (UTE), possono esserci più domande, per la stessa misura, intestate al medesimo CUA aziendale.

Questa impostazione provoca il fatto che un'azienda che abbia terreni in più Regioni, può avere la DU presentata presso un OP e una domanda di pagamento PSR presso un altro OP.

Nel caso in cui queste informazioni non siano già presenti nel SIAN, per eseguire correttamente le fasi 1 e 2 occorre effettuare una verifica incrociata sui campioni, in modo da intercettare questi casi e poter effettuare un controllo completo che, per la condizionalità, deve comunque essere completo a livello aziendale.

Allegato 5 . Schema di classificazione delle aziende zootecniche

| <i>Classe dimensionale</i> | <i>Azoto al campo prodotto (Kg/anno)</i> | <i>Posti bestiame corrispondenti (n.)</i> |
|----------------------------|--|--|
| 1 | Minore o uguale a 1000 | <p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o uguali a 2174 posti ovaioia – inf. o uguali a 4000 posti broiler – inf. o uguali a 4350 posti pollastra – inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio – inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina – inf. o uguali a 5300 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o uguali a 2000 posti fattrice – inf. o uguali a 4200 posti capo all’ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio – inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o uguali a 12 vacche in produzione – inf. o uguali a 23 vacche nutrici – inf. o uguali a 27 capi in rimonta – inf. o uguali a 30 bovini all’ingrasso – inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca <p>Ovicaprini</p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o uguali a 200 posti capo adulto – inf. o uguali a 280 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> – inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso – inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone |
| 2 | Da 1001 a 3000 | <p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 2175 a 6520 posti ovaioia – da 4001 a 12000 posti broiler – da 4351 a 13000 posti pollastra – da 671 a 2000 posti tacchino maschio – da 1301 a 3950 posti tacchino femmina – da 5301 a 15800 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 2001 a 6000 posti fattrice – da 4201 a 12500 posti capo all’ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 13 a 36 vacche in produzione – da 24 a 68 vacche nutrici – da 28 a 83 capi in rimonta – da 31 a 90 bovini all’ingrasso – da 117 a 348 vitelli a carne bianca <p>Ovicaprini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 201 a 600 posti capo adulto – da 280 a 850 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 86 a 250 posti puledro da ingrasso – da 26 a 80 posti fattrice o stallone |

| <i>Classe dim.le</i> | Azoto al campo (Kg/anno) | Posti bestiame corrispondenti (numero) |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 3 | Da 3001 a 6000 | <p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 6521 a 13000 posti ovaioia – da 12001 a 24000 posti broiler – da 13001 a 26000 posti pollastra – da 2001 a 4000 posti tacchino maschio – da 3951 a 7900 posti tacchino femmina – da 15801 a 31600 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 6001 a 12000 posti fattrice – da 12501 a 25000 posti capo all’ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 37 a 72 vacche in produzione – da 69 a 136 vacche nutrici – da 84 a 166 capi in rimonta – da 91 a 180 bovini all’ingrasso – da 349 a 697 vitelli a carne bianca <p>Ovicapriani</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 601 a 1200 posti capo adulto – da 851 a 1700 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> – da 251 a 500 posti puledro da ingrasso – da 81 a 160 posti fattrice o stallone |

| | | |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">4</p> | <p style="text-align: center;">Maggiore di 6000</p> | <p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 13001 a 40000 posti ovaioia - da 24001 a 40000 posti broiler - da 26001 a 40000 posti pollastra - da 4001 a 40000 posti tacchino maschio - da 7901 a 40000 posti tacchino femmina - da 31601 a 40000 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 12001 posti fattrice - oltre 25001 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio - da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 73 a 416 vacche in produzione - da 137 a 421 vacche nutrici - da 167 a 833 capi in rimonta - da 181 a 625 bovini all' ingrasso - da 698 a 1920 vitelli a carne bianca <p>Ovicaprini</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 1201 posti capo adulto - oltre 1701 posti agnellone <p>Equini</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 501 posti puledro da ingrasso - oltre 161 posti fattrice o stallone |
|---|---|---|

| <i>Classe dim.le</i> | <i>Azoto al campo (Kg/anno)</i> | <i>Posti bestiame corrispondenti (numero)</i> |
|----------------------|---|---|
| 5 | Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005 | <p style="text-align: center;">Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oltre 40000 posti ovaiole - Oltre 40000 posti broilers <p style="text-align: center;">Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oltre 2000 grassi - Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg |

Allegato 6. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 4).

DS/2006/16-def.

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

GUIDA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE PERTINENTI PER LA CONDIZIONALITÀ COMITATO DI GESTIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI

Il presente documento presenta il parere dei servizi della Commissione sulle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità. Esso è destinato a servire unicamente come orientamento generale e non è legalmente vincolante. Non può in nessun modo sostituire le disposizioni normative, né pregiudicare qualsiasi sentenza della Corte di giustizia, che è l'unica competente per emettere sentenze legalmente vincolanti sulla validità e sull'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie. Si sottolinea inoltre che la corretta applicazione della legislazione comunitaria è responsabilità degli Stati membri.

DOCUMENTO DI LAVORO GUIDA DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità

1. Introduzione

Dall'ultimo trimestre del 2005 una serie di Stati membri hanno sollevato questioni sull'applicazione della legislazione alimentare e dei regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene" pertinenti per gli agricoltori nel contesto della condizionalità. Il presente documento è destinato a facilitare l'applicazione della condizionalità per quanto riguarda le prescrizioni della legislazione alimentare di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003³. Esso non tratta tuttavia le altre prescrizioni che figurano nell'allegato III.

Infatti, a livello dell'azienda agricola la conformità alle suddette disposizioni della legislazione alimentare può essere garantita solo se, tra l'altro, vengono rispettate rigorosamente le pertinenti disposizioni in materia di igiene. Quindi i casi di non conformità alle prescrizioni e gli obblighi connessi all'igiene elencati sotto devono essere considerati pertinenti per l'applicazione delle sanzioni relative alla condizionalità.

L'elenco è limitato alle prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 183/2005 nella misura in cui sono pertinenti per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il presente documento non pregiudica le altre disposizioni della legislazione alimentare applicabili agli agricoltori, anche se la non conformità non comporta l'applicazione di una penalità relativa alla condizionalità, e le sanzioni applicate dagli Stati membri per garantire la corretta applicazione di tali disposizioni.

2. Condizionalità

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce il concetto di condizionalità. Nel suo allegato III figura un elenco di criteri statuari di gestione che sono soggetti alla condizionalità.

Tra essi figura l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 che impone agli operatori del settore alimentare e dei mangimi (inclusi gli agricoltori) di garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività e di verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

³ Articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002

Poiché le disposizioni in materia di igiene fanno parte delle prescrizioni della legislazione alimentare, gli agricoltori non adempienti devono essere soggetti alla riduzione dei pagamenti diretti conformemente ai principi della condizionalità.

3. I regolamenti sull'igiene

1. Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
2. Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
3. Regolamento (CE) n. 1831/2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

I regolamenti sopracitati stabiliscono le responsabilità specifiche degli operatori del settore alimentare e dei mangimi nei diversi punti della catena alimentare e contengono disposizioni relative agli obblighi a livello della produzione primaria pertinenti per gli agricoltori.

Applicando la flessibilità incorporata nei regolamenti relativi all'igiene alimentare, taluni Stati membri hanno adottato misure nazionali per adattare le prescrizioni di cui agli allegati dei regolamenti⁴ in modo da consentire di continuare ad utilizzare i metodi di produzione tradizionali o venire in contro alle esigenze degli operatori del settore alimentare ubicati in regioni soggette a particolari vincoli geografici o, in altri casi per quanto riguarda la costruzione e lo schema degli stabilimenti. Nei casi in cui tali adattamenti sono stati effettuati, essi vanno presi in considerazione nel contesto della valutazione della condizionalità.

4. Condizionalità e regolamenti in materia di igiene applicabili alla produzione primaria.

Nel gennaio del 2006 diversi Stati membri hanno chiesto spiegazioni degli obblighi in materia di igiene pertinenti per la condizionalità.

Nel febbraio del 2006 la Commissione ha fatto una dichiarazione dinnanzi al Consiglio, spiegando che le norme di igiene pertinenti per la condizionalità sono limitate a quelle destinate alla produzione primaria e che una guida in merito sarebbe stata presentata al comitato di gestione dei pagamenti diretti nel mese di marzo.

La presente guida tratta gli obblighi minimi in materia di igiene che gli agricoltori devono rispettare in modo da evitare le riduzioni stabilite dal sistema di condizionalità per quanto riguarda i regolamenti sull'igiene.

I criteri per la selezione di tali obblighi sono:

- gli obblighi sono chiaramente indirizzati all'agricoltore;
- gli obblighi sono formulati in modo chiaro e univoco.

Gli obblighi di cui sopra stabiliti per la condizionalità non possono in nessun caso intaccare gli obblighi stabiliti dalla legislazione alimentare.

⁴ Cfr. l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004.

5. Tipo di obblighi

In taluni casi gli obblighi previsti dai regolamenti in materia di igiene per la produzione primaria sono formulati in termini generici⁵. Viste le caratteristiche specifiche della condizionalità, può essere difficile misurarle in modo obiettivo durante i controlli in loco e garantire la loro applicazione uniforme nel rispetto del principio di proporzionalità.

Quindi tali obblighi non devono dar luogo alle sanzioni della condizionalità.

D'altra parte, un numero importante di disposizioni sono stabilite in modo chiaro e possono essere soggette a verifica nel corso dei controlli in loco⁶. Questo tipo di obbligo include le disposizioni relative alla temperatura, alla conservazione e alla manipolazione di sostanze pericolose e al mantenimento di registri.

L'allegato alla presente guida elenca gli obblighi in materia di igiene che sono pertinenti per la condizionalità. L'elenco è basato sulle disposizioni applicabili nel 2006. Esso sarà rivisto e aggiornato in base alla legislazione.

⁵ Ad esempio: "proteggere nella misura del possibile i prodotti primari da contaminazioni" o "applicare la legislazione comunitaria e nazionale appropriate per controllare i pericoli".

⁶ Tuttavia, gli agricoltori devono essere informati del fatto che tale sistema di controllo include il principio di "strettoia", che significa la possibilità di condurre le verifiche al livello più appropriato come i test ai macelli o a livello della latteria, nonché di ricorrere alla valutazione dei sistemi esistenti di garanzia della qualità. Ciononostante, i sistemi di garanzia della qualità non possono sostituire il sistema di controllo della condizionalità stabilito dalle autorità competenti.

ALLEGATO

Elenco di obblighi in materia di igiene che sono pertinenti per l'agricoltore nel contesto della condizionalità

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004).

Estratto dell'articolo 4, paragrafo 1 e della parte A dell'allegato I come specificato qui di seguito

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III. Tenuta di registri

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

- a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali⁷;
- b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
- d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
- e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti: a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;

c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Estratto dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'allegato III come specificato qui di seguito

Allegato 3, sezione IX: CAPITOLO I: LATTE CRUDO -

⁷ I servizi della Commissione ritengono che gli agricoltori devono registrare la natura della produzione nella loro azienda e l'area agricola totale in cui tali mangimi sono prodotti senza dover far riferimento alle quantità o all'identificazione del lotto pertinente. Le quantità di mangimi che arrivano o lasciano l'azienda vanno registrate separatamente.

I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO

1. Il latte crudo deve provenire da animali:

b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;

c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;

d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;

e

e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

i) vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE;

ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE [3];

o

iii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente.

b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:

i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE;

o

ii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente.

c) in caso di compresenza di capre e vacche, le capre devono essere soggette ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

a) nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;

b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:

i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi;

o

ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;

e

c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lettera a), sottopunto iii), o al punto 2, lettera b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali.

II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE

A. Requisiti per i locali e le attrezzature

1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:

a) prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.

2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.

...

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:

a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura;

o

b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.

ALLEGATO III, SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI

CAPITOLO I: UOVA

1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte

all'esposizione diretta ai raggi solari.

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

Estratto dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'allegato I come specificato qui di seguito

ALLEGATO I - PRODUZIONE PRIMARIA - PARTE A

I. Disposizioni in materia di igiene

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:

- e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
- g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

2. Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere registrazioni di:

- a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
- b) l'uso di sementi geneticamente modificate;
- e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

Articolo 5, paragrafo 5 e allegato III come specificato qui di seguito

ALLEGATO III - BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

1. Stoccaggio

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.

I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2. Distribuzione

I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

Articolo 5, paragrafo 6

Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.

Allegato 7. Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE.

ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.

Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

– I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:

1. Zinco
2. Rame
3. Nichel
4. Cromo
5. Piombo
6. Selenio
7. Arsenico
8. Antimonio
9. Molibdeno
10. Titanio
11. Stagno
12. Bario
13. Berillio
14. Boro
15. Uranio
16. Vanadio
17. Cobalto
18. Tallio
19. Tellurio

20. Argento.

- Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
- Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
- Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
- Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
- Fluoruri.
- Ammoniaca e nitriti.

(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.

Allegato 8 – Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Normativa di riferimento

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

1. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Allegato 9 – Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020

| Settore | Tema principale | Criteri e norme | | | Vecchia programmazione | |
|--|---------------------------|-----------------|--|----------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno | Acque | CGO 1 | Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) | Articoli 4 e 5 | Atto A4 | |
| | | BCAA 1 | Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua | | | Standard 5.2 |
| | | BCAA 2 | Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione | | | Standard 5.1 |
| | | BCAA 3 | Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola | | | Standard 5.3 (Atto A2) |
| | Suolo e stock di carbonio | BCAA 4 | Copertura minima del suolo <ul style="list-style-type: none"> – Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno – Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.) | | | Standard 1.2 |
| | | BCAA 5 | Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione <ul style="list-style-type: none"> – Impegno a) solchi acquai temporanei – Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati – Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale | | | Standard 1.1 |
| | | | | | | |

| Settore | Tema principale | Criteri e norme | | Vecchia programmazione | |
|--|---|-----------------|---|--|--------------|
| | | BCAA 6 | Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante | Standard 2.1 | |
| | Biodiversità | CGO 2 | Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 3. In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM 4. Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi. | Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 | Atto A1 |
| | | CGO 3 | Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) | Articolo 6, paragrafi 1 e 2 | Atto A5 |
| Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno | Livello minimo di mantenimento o dei paesaggi | BCAA 7 | Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive | | Standard 4.4 |
| Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante | Sicurezza alimentare | CGO 4 | Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) | Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20 | Atto B11 |

| Settore | Tema principale | Criteri e norme | | | Vecchia programmazione |
|--|---|-----------------|---|--|------------------------|
| | Identificazione e registrazione degli animali | CGO 5 | Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) | Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7 | Atto B10 |
| | | CGO 6 | Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell 8.8.2008, pag. 31) | Articoli 3, 4 e 5 | Atto A6 |
| | | CGO 7 | Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1) | Articoli 4 e 7 | Atto A7 |
| | | CGO 8 | Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) | Articoli 3, 4 e 5 | Atto A8 |
| Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante | Malattie degli animali | CGO 9 | Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) | Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 | Atto B12 |
| | Prodotti fitosanitari | CGO 10 | Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) | Articolo 55, prima e seconda frase | Atto B9 |

| Settore | Tema principale | Criteri e norme | | | Vecchia programmazione |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------|
| Benessere degli animali | Benessere degli animali | CGO 11 | Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) | Articoli 3 e 4 | Atto C16 |
| | | CGO 12 | Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) | Articolo 3 e articolo 4 | Atto C17 |
| | | CGO 13 | Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) | Articolo 4 | Atto C18 |
| Mantenimento dei pascoli permanenti | | BCAA 8 | Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 93 (3) Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 37 Allegato 8 del DM xxxx 2015 di condizionalità | | Non presente |